



Roma, 21.05.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000004936/AG
Oggetto: Emergenza COVID 19: **D.L. 34/2020- Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Illustrazione artt. 8, 9, 66 e 124**
Circolare n. 12269
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Coronavirus:
pubblicato in Gazzetta il D.L. Rilancio.
Proroga validità prescrizioni -esenzione IVA sui dispositivi – utilizzo mascherine.**

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. ([GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21](#)).

Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Rilancio” (cfr. all. 1), in vigore dal 19 maggio u.s., che introduce importanti disposizioni di interesse per i farmacisti.

In particolare, si segnala che l’art. 124 del decreto in oggetto, tenuto conto dello stato emergenziale in atto, ha stabilito - per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 - l’esenzione dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata “ a monte”, vale a dire sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti, con il sostanziale riconoscimento dell’applicazione di una aliquota IVA pari a 0. Dopo il 31 dicembre 2020, è prevista su tali prodotti l’applicazione dell’IVA al 5%.

Si precisa, quindi, che **fino al 31 dicembre 2020 le mascherine chirurgiche** dovranno essere vendute al pubblico al **prezzo di euro 0,50 esente IVA**.

Si elencano di seguito i beni di interesse soggetti alle misure di cui al citato art. 124:

- mascherine chirurgiche;

- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- strumentazione per diagnostica per Covid-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 8 ha disposto, per il periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del D.Lgs. 219/2006, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la proroga della validità della ricetta per una durata massima di ulteriori 30 giorni. In caso di ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei citati medicinali, a partire dal 19 maggio 2020, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del D.L. 90/2014, convertito dalla L.114/2014.

Tuttavia, tale proroga automatica della ricetta non si applica nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con i suddetti medicinali preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole Regioni e dalle Province autonome. Tali disposizioni si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.

In questo modo, si vogliono agevolare il più possibile i pazienti in questo periodo di emergenza e, ove possibile, limitare, in particolare, l'esposizione di questi ultimi a possibile contagio dovuto all'accesso alle strutture ospedaliere/specialisti per il rinnovo delle ricette.

Nella stessa ottica si pone anche l'art. 9 del Decreto che, per i piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee,

per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, prevede una proroga per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Si segnala, inoltre, che l'art. 66 del Decreto Rilancio ha modificato l'art. 16 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni con L. 27/2020, stabilendo che per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, **per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non**, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del DL 18/2020. Tale disposizione prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, è consentito, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari ed è previsto che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).

L'art. 11 contiene disposizioni volte al potenziamento del FSE, prevedendo uno snellimento delle relative procedure.

La scrivente Federazione si riserva di illustrare ulteriormente e nel dettaglio i contenuti del provvedimento in oggetto con successiva circolare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)